



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 11-03, con la quale, a decorrere dalla campagna di pesca 2012, è stato disposto, nel Mar Mediterraneo, il divieto assoluto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco di esemplari di pesce spada nel periodo dall'1 ottobre al 30 novembre di ogni anno;

CONSIDERATO che il medesimo paragrafo 5 della richiamata raccomandazione ICCAT n. 11-03, ha, altresì, stabilito, a decorrere dalla campagna di pesca 2013, l'obbligo per le Parti Contraenti di osservare ulteriori giorni 30 (trenta) di vigenza dei predetti divieti, da scegliersi nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 31 marzo;

VISTA la nota n. Ares(2010)650508 del 01 ottobre 2010, con la quale la Commissione Europea ha reso noto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216 del Trattato UE, le raccomandazioni adottate nell'ambito di organizzazioni internazionali sono, pur in assenza di specifici atti esecutivi adottati dall'UE, comunque vincolanti per gli Stati Membri che, pertanto, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle predette raccomandazioni, fino a quando non siano "trasposte" in regolamentazione comunitaria;

VISTA la nota n. Ares(2012)40311 del 13 gennaio 2012, con la quale la Commissione Europea ha comunicato al Segretariato Generale dell'ICCAT che, per tutti gli Stati Membri dell'UE, il richiamato ulteriore periodo di fermo è fissato dall'1 al 31 marzo;

RITENUTO pertanto, di dover emanare disposizioni urgenti che, in ossequio alle norme internazionali sopra citate, garantiscano la piena e necessaria osservanza, da parte del ceto peschereccio interessato, dei richiamati divieti, nonché assicurino l'effettiva conservazione della specie ittica (pesce spada) interessata;

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di pescare (catture "bersaglio" e/o "accessorie"), detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di pesce spada, nei seguenti periodi:
 - dall'1 (incluso) al 31 marzo 2013 (incluso);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- dall'1 ottobre (incluso) al 30 novembre 2013 (incluso).

2. I contravventori ai divieti di cui al precedente comma 1 sono sanzionati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.

Il presente decreto deve essere affisso all'albo di tutte le Autorità Marittime, entro e non oltre le ore 14.00 del 28 febbraio 2013.

Roma, li 28 FEB. 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Serino

was